

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE C'ERA UNA VOLTA -
DENOMINAZIONE
ABBREVIATA SOC.
COOP.SOCIALE C'ERA UNA
VOLTA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV STRADA STRETTA 16

Numero REA: TV - 314692

Codice fiscale: 03974230264

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-12-2017 - Statuto completo	2
--	---



STUDIO INNOCENTI
NOTAI ASSOCIATI

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N. 2.438 - RACCOLTA N. 1.538

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, OGGETTO, SCOPO

Art. 1 - Denominazione

È costituita una società Cooperativa denominata “SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE C’ERA UNA VOLTA”. Essa può utilizzare la denominazione abbreviata “SOC. COOP. SOCIALE C’ERA UNA VOLTA”.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Treviso.

La Cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Art. 3 - Durata

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) salvo proroghe o anticipato scioglimento con delibera dell’Assemblea.

Art. 4 - Scopo sociale

La società Cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico di perseguire, mediante l'autogestione dell'impresa collettiva che ne è l'oggetto, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. (art. 1, l. 381/91, lettera a).

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro nelle forme consentite dall'ordinamento giuridico.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque in via non prevalente e nei limiti di legge la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci.

La cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato, ai benefici della mutualità.

Le finalità mutualistiche della società si intendono rivolte all'interesse dei soci e sono limitate dagli interessi generali della categoria dei lavoratori del settore di cui all'oggetto sociale, secondo le direttive che saranno impartite dall'Organo Amministrativo e dall'Assemblea dei soci in relazione alle corrispondenti competenze.

In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.

Per tale motivo la Cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare altresì adesione a nuovi organismi associativi, economici o sindacali che ripropongono iniziative a carattere mutualistico, cooperativo e solidaristico.

Art. 5 - Oggetto

Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla

normativa, anche regolamentare vigente, la Cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, ha per oggetto l'attività di:

- la promozione ed il sostegno dell'attività educativo-assistenziale-ricreativa dei bambini in età prescolare e scolare al fine di realizzare il loro pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale e di assicurare alla famiglia un sostegno adeguato nel quadro di un sistema di sicurezza sociale;
- lo sviluppo della cultura in generale con particolare riferimento alla conoscenza ed allo studio dell'ambiente, organizzando, all'uopo, convegni, conferenze, dibattiti e spettacoli, manifestazioni sportive ed attività di studio e di formazione;
- la gestione di servizi educativi rivolti a minori quali centri estivi, doposcuola, laboratori, di animazione
- supporto e sostegno alla famiglia e genitorialità
- organizzazione di servizi alla famiglia in particolari situazioni di bisogno attraverso l'individuazione di figure professionali qualificate e formate quali baby sitter, tutor, educatori domiciliari.

La Cooperativa può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale finalizzati a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa.

Con delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, creditizie industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi nonché, fra l'altro, a sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe, integrative, simili e comunque accessorie all'attività sociale e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione;
- b) dare adesione e partecipazione ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- d) organizzare e gestire corsi di formazione professionale.

A tal fine potrà utilizzare i finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

E tutto ciò potrà realizzare in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Potrà inoltre assumere partecipazioni in imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Art. 6 - Requisiti mutualistici

La società Cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come determinato al precedente art. 4.

L'Organo amministrativo ed i sindaci se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma della nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'art. 2513 c.c.

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente che intende mantenere osserva le norme di legge e le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c. ed in particolare:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali

fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura

superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i

dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio

residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 7 - Regolamenti

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi Regolamenti interni redatti dall'Organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Ai sensi dell'art. 6, della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche, un Regolamento interno disciplinerà i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica dei soci, sociale e lavorativa, l'organizzazione, e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni.

Titolo II

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 8 - Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore di Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) cadauna.

Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art. 2525, comma 2, c.c.

Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso dell'Organo Amministrativo.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio, non essendovi responsabilità sussidiaria dei soci.

Art. 9 - Il patrimonio della società.

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale;

b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12 della L. 16 dicembre 1977, n. 904;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva formata con quote di ammissione nonché da quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;

e) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di eventuali rischi in previsione di oneri e furti e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;

f) da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti, o per contributi in conto capitale da enti pubblici e privati;

g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte.

Titolo III SOCI

Art. 10 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori, tutte le persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa, e attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere ammessi come Soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

I soci cooperatori, che si qualificano come comproprietari di impresa collettiva, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali, alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda e mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, del tipo di rapporto instaurato, discendono tutte le conseguenze di ordine fiscale, previdenziale e assicurativo.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con essa salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Sono ammessi a far parte della Cooperativa in qualità di "soci volontari" coloro che si impegnano a prestare la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

Art. 11 - Ammissione dei soci

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta all'Organo di amministrazione.

La domanda deve contenere:

* Se si tratta di persona fisica:

- nome;
- cognome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- codice fiscale del richiedente.

* Se si tratta di persona fisica-ditta individuale:

- le generalità del titolare e della persona validamente autorizzata ad impegnare la ditta;
- il nominativo della ditta e l'insegna;
- il numero di iscrizione alla Camera di commercio;
- la sede della ditta.

La ditta individuale deve altresì allegare il certificato rilasciato dalla Camera di commercio con l'indicazione della inesistenza di procedure concorsuali, nonché dei poteri conferiti alla persona che può obbligare validamente la ditta.

* Se si tratta di persona giuridica:

- l'esatta denominazione sociale;
- il numero d'iscrizione nel registro società;
- il capitale sociale sottoscritto e versato;
- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale.

La persona giuridica deve altresì allegare certificato attestante, oltre i poteri conferiti al rappresentante legale, che la società è nel libero esercizio della sua attività non trovandosi in stato di fallimento, amministrazione controllata, liquidazione o concordato preventivo. Per le persone giuridiche richiedenti l'ammissione a socio, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, e deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dalla deliberazione dell'organo competente.

Nel caso tra i soci della cooperativa vi siano persone giuridiche si rinvia a quanto previsto dall'art. 2538 del Codice civile.

La richiesta di ammissione deve contenere:

- a) l'indicazione dei requisiti prescritti al precedente art. 10.
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro o della disponibilità allo svolgimento delle attività sociali.
- c) l'indicazione della quota che intende sottoscrivere.

d) la richiesta motivata di ammissione ad una particolare categoria di soci.

e) la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 10 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa. La delibera di ammissione, da comunicare all'interessato, diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 14.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 (sessanta) giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante socio può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea ordinaria.

L'assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte. L'Organo Amministrativo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumere entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Nella propria relazione annuale, l'Organo Amministrativo deve relazionare all'assemblea i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie.

Art. 12 - Categorie speciali di soci

Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione a inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'Assemblea dei soci, senza diritto di voto.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria

potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione. Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 (cinque) anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 13 – Soci sovventori - Finanziamenti dei soci e dei terzi

Ferme restando le disposizioni del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa, nei limiti previsti dalle disposizioni inderogabili attualmente vigenti in materia di società cooperative che adottano la struttura di società a responsabilità limitata, i soci sovventori di cui all' art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Ai soci sovventori, oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Ricorrendone i requisiti, la società Cooperativa può emettere strumenti finanziari, privi di diritti di amministrazione, riservati esclusivamente a investitori qualificati secondo quanto disposto dall'art. 2526, ultimo comma c.c..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea con voto favorevole

dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione e la sua suddivisione;
- le modalità di circolazione nei limiti ammessi dall'art.2526 ultimo comma C.C.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Art. 14 - Doveri dei soci

Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, i soci sono tenuti:

- a) al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo;
- b) a impegnarsi alle prestazioni necessarie, alla osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa. La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.

Art. 15 - Trasferibilità della quota

Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la Cooperativa. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo gradimento dell'Organo Amministrativo, la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i requisiti fissati dal presente Statuto per essere ammesso come socio.

L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante causa.

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali dovrà pertanto darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio sarà libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che abbia i requisiti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato.

Art. 16 - Perdita della qualità di socio

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per causa di morte se persona fisica, nonché per recesso, esclusione, liquidazione o fallimento se persona giuridica.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

Art. 17 - Recesso

Il socio che intenda recedere dalla Cooperativa deve farne domanda motivata a mezzo lettera raccomandata.

Il diritto di recesso del socio, è disciplinato a norma dell'art. 2437 c.c., è da esercitare con un preavviso di sei mesi (180 giorni). Non è previsto recesso parziale del socio.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro dei soci a cura dell'Organo Amministrativo, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai commi che seguono.

Se i requisiti non sussistono, l'Organo Amministrativo deve dare immediata comunicazione al socio.

Il recesso del socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge ex art. 2437 c.c., quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale.

Art. 18 - Morte del socio

In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota salvo che non dichiari di volere subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In tale caso la quota si trasferisce all'erede sempreché ricorrano i requisiti per l'ammissione in Cooperativa. In tale caso potrà subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione all'Organo di Amministrazione della Cooperativa, il quale delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c.

In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

In caso di estinzione della persona giuridica socio, ovvero di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del cessionario nella qualità di socio che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle quote ha luogo secondo quanto previsto nell'art. 2535 c.c.

Art. 19 - Esclusione dei soci

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo amministrativo può escludere il socio che:

1. non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
2. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
3. venga a trovarsi in una delle cause di incompatibilità senza la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo;
4. venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie, dei regolamenti interni e le deliberazioni dell'Assemblea e dell'organo amministrativo;
5. senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta a titolo di capitale e di ammissione. In questi casi al socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
6. senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa;
7. nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento o azione in grave contrasto con gli scopi sociali della Cooperativa o arrechi gravi danni alla stessa e/o a terzi;
8. non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 20 - Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione da parte dell'Organo Amministrativo all'interessato che deve avvenire mediante lettera

raccomandata. Lo scioglimento dovrà essere annotato nel libro dei soci.

Il mancato ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

Art. 21 - Liquidazione della quota di capitale sociale

Il socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso della quota versata a norma dell'art. 2535 c.c., ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore della quota effettivamente versata compreso il sovrapprezzo salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Se la frazione di quota è eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies del c.c., la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni cinque.

In ogni caso, fino a quando la Cooperativa conserva la qualità di Cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

Eventuali debiti del socio escluso o recedente, nei confronti della Società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dall'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Titolo IV

ORGANI SOCIALI

Art. 22 - Organi della società

Sono Organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico, gli Amministratori ovvero il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice-Presidente, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Art. 23 - Assemblea -Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendo gli

importi ed i caratteri
di cui al precedente art.16, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa,
lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le
azioni medesime;
5) procede alla nomina degli Amministratori;
6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto,
del soggetto deputato al controllo contabile;
7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
8) approva i regolamenti interni;
9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 24 - Convocazione

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, componenti dell'organo di controllo e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art. 25 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative. Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, delibera di scioglimento anticipato, revoca dello stato di liquidazione, decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale.

Art. 26 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Art. 27 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di quattro soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Art. 28 - Organo Amministrativo

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da più amministratori, anche non soci, da un minimo di 2 (due) membri sino ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dai soci.

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, l'Assemblea in sede di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;
- b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore con poteri disgiunti o congiunti con altri amministratori, anche nominativamente indicati (solo finché sono applicabili le norme, in quanto compatibili, sulle società a responsabilità limitata).

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra i delegati dei soci persone giuridiche.

L'Organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea ordinaria e dura in carica sino a dimissioni o revoca oppure per il diverso periodo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 29 - Poteri

L'Organo Amministrativo ha i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questi:

- nomina fra i suoi membri il presidente ed eventualmente il vice-Presidente, nel caso in cui non vi abbiano già provveduto i soci in sede di costituzione o all'atto della nomina;

- nomina, occorrendo il Consigliere delegato, fissandone i poteri.

Art. 30 - Consiglio di Amministrazione - Delega dei poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c.:

- al Comitato esecutivo;

- a uno o più dei propri membri.

Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 31 - Consiglio di Amministrazione - Adunanze

Il Consiglio è convocato dal Presidente, da un vice Presidente, dal Consigliere delegato, presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata A.R. o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per telegramma o telefax, o raccomandata a mano, o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento, sempreché i Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che redige il verbale della riunione.

È ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già definite per l'assemblea dei soci.

Art. 32 - Consiglio di Amministrazione – Emolumenti

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determina il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. Agli Amministratori può spettare inoltre una indennità di fine mandato mediante copertura assicurativa o mediante la creazione di apposito fondo.

Art. 33 - Consiglio di Amministrazione - Deliberazioni

Il Consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti in un apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 34 - Rappresentanza

La rappresentanza legale della società Cooperativa, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli amministratori delegati nei limiti della delega conferita, all'amministratore unico o agli amministratori che la eserciteranno con le stesse modalità e limiti con i quali esercitano il potere di amministrazione.

L'Organo Amministrativo, nell'ambito dei propri poteri, può nominare institori o procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente; dell'assenza o impedimento del Presidente farà prova la firma del vice Presidente.

L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero gli amministratori che ne avranno i poteri, sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 35 - Collegio Sindacale

Ricorrendone i presupposti di legge, il controllo della società Cooperativa è affidata ad un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, o da un sindaco unico nominati dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2543 c.c.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere rinominati.

Il Collegio sindacale può richiedere all'Organo Amministrativo, al Comitato esecutivo, notizie sull'andamento della società Cooperativa e su determinate operazioni.

I Sindaci redigono verbale degli accertamenti eseguiti.

Art. 36 - Controllo contabile

Il controllo contabile, facoltativo od obbligatorio, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'Organo di controllo e/o il Revisore, svolge le funzioni di cui agli artt. 2409-bis e ss. c.c. e di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendone i presupposti di cui all'art. 2409 bis, c.c. e nei limiti di legge, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile all'Organo Sindacale, ove questo sia nominato.

Titolo V ESERCIZIO, BILANCI E UTILI

Art. 37 - Il bilancio di esercizio

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli Amministratori al Collegio sindacale, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con la Relazione dell'Organo Amministrativo, del revisore contabile (per le Cooperative che hanno adeguato lo Statuto alla disciplina delle S.p.A.) e dei sindaci (se nominati), nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché non sia approvato.

I soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal Codice Civile.

Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 Legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi, in misura mai superiore al limite stabilito dalla normativa per le cooperative a mutualità prevalente al fine del riconoscimento del diritto alle agevolazioni;
- e) il rimanente alle riserve indivisibili.

È fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento.

In deroga a quanto precede, l'assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale oppure che la totalità degli utili sia devoluta a riserve indivisibili fermo quanto previsto dai punti a) e b) del precedente comma.

Art. 38 - I ristorni

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a congruaggio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri, ove compatibili con la normativa vigente all'atto della approvazione:

- 1) liquidazione diretta immediata o rateizzata;
- 2) aumento gratuito di capitale sociale;
- 3) offerta di obbligazioni di nuova emissione;
- 4) offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

Titolo VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 39 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 2484 c.c. esclusa quella di

cui al n. 4, nonché per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento l'assemblea dei soci determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.

La cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione, hanno diritto di recedere.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 11, comma 5 della legge n. 59/1992.

Titolo VII

FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 – Foro competente e clausola di conciliazione

Il Foro competente è quello di in cui ha sede la Società Cooperativa.

A fronte di eventuali controversie fra soci e fra soci e cooperativa, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si rivolgeranno a un soggetto terzo, nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società, autorevole ed estraneo alla cooperativa, che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

Il conciliatore dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se eletti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 41 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, ai sensi dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, nei limiti dell’art. 1, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to MINUZZO Giorgina

F.to DARIA INNOCENTI NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Treviso, 2 dicembre 2017